



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

RELAZIONE AL DECRETO DELEGATO

**"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SCAMBIO AUTOMATICO OBBLIGATORIO DI
INFORMAZIONI IN MATERIA DI CRIPTO-ATTIVITÀ"**

Ecc. ma Reggenza
On.li Consiglieri,

L'articolo 39 della Legge 3 marzo 2025 n.30 prevede che con decreto delegato possano essere adeguate le disposizioni della Legge 27 novembre 2015 n.174 "Cooperazione fiscale internazionale" affinché siano conformi ai nuovi standard internazionali per lo scambio di informazioni in materia fiscale e alle modifiche introdotte alle convenzioni in vigore in base agli impegni assunti dalla Repubblica di San Marino nei confronti dell'OCSE e della comunità internazionale.

Il presente decreto delegato nasce dalla necessità di avviare il processo di adeguamento delle normative nazionali in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni sviluppato sul quadro per la comunicazione in materia di cripto-attività previsto dall'Accordo multilaterale tra autorità competenti (CARF MCAA).

Tale Accordo, basato sullo standard predisposto dall'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) in collaborazione con i Paesi del G20, è uno degli strumenti sviluppati nell'ambito del GLOBAL FORUM per migliorare la trasparenza fiscale a livello internazionale.

La finalità di questo Accordo è quella di combattere l'evasione fiscale nel settore delle cripto valute e garantire che questi strumenti non siano utilizzati per evitare obblighi fiscali dal momento che questi possono essere trasferiti e detenuti senza interagire con gli intermediari finanziari tradizionali e senza quindi avere una visione completa delle operazioni effettuate o della localizzazione delle cripto-attività detenute.

Le caratteristiche di questi nuovi strumenti finanziari hanno reso meno visibili alle amministrazioni fiscali le attività fiscalmente pertinenti e quindi risulta più difficile verificare che questi prodotti siano adeguatamente dichiarati e valutati. Questo rischia infatti di compromettere i recenti progressi in termini di trasparenza fiscale raggiunti finora su scala mondiale.

Il Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività (Crypto-Asset Reporting Framework, brevemente CARF) è un quadro normativo globale dedicato alla trasparenza fiscale che prevede procedure standardizzate per lo scambio automatico di informazioni, relative alle operazioni in cripto-attività, con le giurisdizioni di residenza dei contribuenti e su base annuale.

Per attuare il "Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività (CARF)", le giurisdizioni devono inserire nella propria legislazione nazionale le regole e le procedure che i Prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione (RCASP) devono seguire per garantire la raccolta e la comunicazione delle informazioni

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

pertinenti. Inoltre, devono essere in vigore anche norme nazionali per garantire l'efficace attuazione e il rispetto delle procedure di comunicazione e di adeguata verifica stabilite nel CARF, comprese le regole per identificare quando un RCASP ha un collegamento rilevante tale da dover adempiere agli obblighi di comunicazione in una giurisdizione.

Per le giurisdizioni che si sono impegnate ad avviare i primi scambi CARF nel 2027, così come ha fatto San Marino con la firma dell'Accordo multilaterale tra autorità competenti il 21 ottobre 2024, è necessario che esse recepiscono il CARF nel proprio quadro legislativo nazionale in tempo utile per renderlo effettivo entro il 1° gennaio 2026, il primo anno in cui saranno applicabili gli obblighi di adeguata verifica. Queste giurisdizioni devono quindi apportare le modifiche legislative nel 2025.

Il Segretariato del Global Forum ha pertanto sviluppato due modelli di legislazione, per "copia" e per "riferimento". Il presente decreto è stato sviluppato sul "Modello di Regole" basato sul metodo del "riferimento" perché consente a una giurisdizione di attuare pienamente il CARF attraverso un unico e conciso strumento legislativo.

Questo modello di legislazione ha lo scopo di introdurre tutti gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica dei RCASP, come richiesto dal CARF, facendo pienamente riferimento al Quadro di regole del CARF e al suo Commentario.

Nel Modello di Regole sono evidenziate le disposizioni che devono essere recepite a livello nazionale e vi sono inclusi anche riferimenti incrociati alla Lista di Controllo Legislativa del CARF (*CARF Legislative Checklist*) adottata dal Global Forum nel novembre 2024.

La lista di controllo legislativa del CARF è stata concepita dal Gruppo CARF e ha lo scopo di fungere da strumento per garantire che le giurisdizioni abbiano recepito correttamente le componenti chiave del CARF nei rispettivi quadri legislativi nazionali, consentendo l'identificazione tempestiva e l'adozione di misure correttive rispetto a eventuali lacune che, se non colmate, comprometterebbero l'efficacia del CARF.

Per evitare che la normativa interna differisca dall'insieme di regole fissate dall'OCSE, San Marino ha completato il decreto con un allegato che riporta tale e quale lo standard CARF. Tale procedura comporta che vi siano duplicazioni, come ad esempio nel caso delle definizioni, tra il decreto e il suddetto allegato. Tali duplicazioni sono volute.

San Marino ha deciso, inoltre, di inserire le regole del Commentario al CARF nelle linee Guida emesse dal CLO successivamente all'approvazione del Decreto e che sono vincolanti per i soggetti ai quali sono rivolte.

In base a questo metodo del "riferimento", il presente Decreto Delegato contiene i seguenti elementi chiave:

- definizione del CARF come comprensivo del suo Commentario, per garantire che i dettagli aggiuntivi sostanziali contenuti nel Commentario, come richiesto dal CARF, siano introdotti nel quadro giuridico nazionale (Articolo 2);
- introduzione dei criteri in base ai quali un RCASP è soggetto agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica ai sensi della Sezione I del CARF (Articolo 3);
- introduzione dell'obbligo per i RCASP di comunicare le informazioni di cui alla Sezione II del CARF (Articolo 5)

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

- introduzione dell'obbligo per i RCASP di applicare le procedure di adeguata verifica di cui alla Sezione III del CARF (Articolo 4);
- definizione dei RCASP e di tutti gli altri termini ai fini dell'attività di adeguata verifica e comunicazione, in linea con le definizioni di cui alla Sezione IV del CARF (Articolo 2).

Inoltre, il CARF richiede alle giurisdizioni di garantire l'effettiva attuazione e il rispetto delle procedure di comunicazione e di adeguata verifica stabilite nel CARF, tra cui:

- la designazione di uno o più organi amministrativi con il potere di verificare la conformità dei RCASP ai loro obblighi di adeguata verifica e comunicazione. Tale funzione a San Marino è svolta dal CLO (Articoli 2 e 6);
- le regole per richiedere ai RCASP di conservare i dati relativi alle azioni intraprese ed eventuali informazioni utilizzate per l'esecuzione delle procedure di adeguata verifica, nonché per la classificazione delle Operazioni Pertinenti, delle Cripto-Attività e delle Cripto-Attività Pertinenti (Articolo 4);
- le regole per obbligare un contribuente o terzi a fornire i documenti necessari per conformarsi alla legislazione fiscale nazionale, anche al fine di rispondere a una richiesta di informazioni da parte di un partner di scambio, e per garantire la disponibilità dei documenti dei RCASP in relazione agli obblighi di adeguata verifica e comunicazione (Articolo 6);
- le disposizioni di attuazione per far fronte ai casi di non conformità che includano la possibilità di comminare sanzioni amministrative e penali nei confronti dei RCASP per il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica, nonché per la mancata risposta alle richieste delle autorità (Articoli 9 e 11);
- le misure per garantire che autocertificazioni valide siano ottenute sistematicamente per gli Utenti di Cripto-Attività e le Persone che esercitano il Controllo (Articoli 4 e 9);
- le disposizioni che impongano sanzioni nel caso di rilascio di un'autocertificazione falsa o materialmente inesatta (Articoli 9 e 10), e
- le regole che impediscano ai RCASP, alle persone o agli intermediari di adottare pratiche volte a eludere le procedure di comunicazione e di adeguata verifica (Articolo 12).

L'autorità competente (CLO), per svolgere tali procedure amministrative, deve avere una base nella legislazione (primaria o secondaria) e il punto fondamentale è che tali procedure amministrative devono essere sufficientemente operative nella pratica.

Da quanto illustrato sopra si può evincere la necessità di adottare il suddetto decreto delegato in modo che lo stesso possa produrre i suoi effetti fin dal 1° gennaio 2026, data a partire dalla quale devono essere in vigore le procedure di adeguata verifica della clientela per i RCASP.

IL SEGRETARIO DI STATO
- Marco Gatti -

REPUBBLICA DI SAN MARINO